

L'ESPERTO RISPONDE/ Il caso di una docente che ha visto la sua busta paga crescere

Il rebus dei gradoni del 2012 è ancora tutto da risolvere

Insieme al 2013, sono ora due gli anni da recuperare

Sono un'insegnante di scuola secondaria di primo grado e avrei dovuto avere lo scatto fascia 35 ad agosto 2012. Fu bloccato e rimandato ad agosto 2014. Dal mese di aprile 2013 però, sul cedolino, è stata cambiata la scadenza, infatti è stato scritto: agosto 2013. In effetti ho avuto lo scatto fascia 35 da settembre 2013. Su tutti gli avvisi sindacali e anche sul vostro giornale ho letto che gli scatti 2012 sono bloccati, ma sia io che altri colleghi lo abbiamo avuto. Posso sapere qualcosa di più in proposito?

**Annamaria Ussi
Sesto Fiorentino**

Il decreto legge 78/2010, al comma 23 dell'art.9, così dispone: «Per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8,

comma 14». Il recupero dell'utilità del 2010 è avvenuto per effetto del decreto interministeriale 14.01.2011. E il recupero dell'utilità del 2011 tramite la sottoscrizione del contratto del 13 marzo 2013. Attualmente rimane da recuperare l'utilità del 2012, ai fini della quale esiste già un accordo di massima. A ciò va aggiunto il fatto che il decreto del Presidente della Repubblica 122/2013 all'articolo 1, comma 1, lettera b), dispone la cancellazione dell'utilità del 2013 ai fini dei gradoni, prorogando di un anno le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 23, del D.L. 78/2010 (la norma che ha cancellato l'utilità del 2010 del 2011 e del 2012 ai fini dei gradoni). E dunque gli anni da recuperare, attualmente, sono 2: il 2012 e il 2013. Il ritardo dovuto alla mancata utilità del 2012 è già a regime in busta paga. L'ulteriore ritardo dovuto alla cancellazione dell'utilità del 2013 ancora non risulta, ma a breve sarà implementato determinando un ulteriore slittamento di un anno del termine di maturazione del gradone successivo.

Antimo Di Geronimo

**Chi sguazza
neile assemblee**

Mi sento come il bambino nella favola di Andersen, il quale indicava che l'imperatore era nudo ma nessuno lo ammetteva. Mi riferisco a due questioni che i sindacati non vogliono vedere. Una è la partecipazione alle assemblee. I lavoratori della scuola hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali per 10 giorni all'anno.

Ma da quando è stato tolto l'obbligo delle firme di presenza da presentare al dirigente scolastico, alcuni lavoratori (molti?) fingono di aderire all'assemblea sindacale, ma non ci vanno. Altra questione: la legge 104 per l'assistenza al familiare disabile. E' un giusto diritto, ma alcuni (molti?) ne approfittano per prendersi una vacanza dal lavoro, a danno degli alunni che perdono ore di lezione (tre giorni mensili di permesso). Basterebbe inviare una visita fiscale presso l'abitazione del disabile, per accertarsi se effettivamente è assistito. L'idea che i sindacati hanno fatto passare è che i diritti vanno confermati a prescindere, ma la filosofia della nostra Costituzione prevede che ai diritti corrispondano dei doveri.

**Eugenio Tipaldi
Ragusa**

In via preliminare va chiarito che le questioni rappresentate dal lettore riguardano materie che non rientrano tra quelle di competenza della contrattazione collettiva, essendo ascrivibili alla cosiddetta riserva di legge. Quanto al merito, fermo restando che un'associazione non riconosciuta (qual è il sindacato) non avrebbe titolo, evidentemente, a «certificare» o comunque ad attestare fatti compiuti da terzi (prerogativa, questa, tipica del pubblico

ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni) l'eventuale inadempimento dell'obbligo di partecipare all'assemblea sindacale, considerato che tale adempimento costituisce presupposto per l'esonero dall'attività lavorativa ordinaria, espone il lavoratore interessato alla responsabilità penale. Tra le ipotesi di reato astrattamente configurabili, considerato che il danno derivante dal raggirio assumerebbe rilievo in capo allo stato, potrebbe esserci quella di truffa aggravata. Quanto al diritto ai permessi di cui all'art.33 della legge 104/92, tale diritto insorge a seguito di accertamenti sanitari di natura collegiale, molto rigorosi, nei quali vengono coinvolte ben due commissioni mediche. Anche in questo caso l'inadempimento dell'obbligo di prestare assistenza al disabile potrebbe ingenerare la responsabilità penale (tra gli illeciti ipotizzabili, quello di abbandono di incapace in continuazione con la truffa aggravata). In entrambi i casi, previa denuncia all'autorità giudiziaria, i controlli verrebbero effettuati direttamente in sede di indagine nell'ambito del procedimento penale ad essi collegato.

Carlo Forte

**Fotocopie per i compiti,
paga la scuola**

Mi riferisco all'articolo del 12 novembre: «Scuola digitale? Solo il 2% dei presidi ha il software giusto» e alla legge 135/2012 per una domanda. Per le verifiche scritte, spesso prove strutturate, a chi spetta l'onere della riproduzione in fotocopia.

**Lino Fiorito
Cosenza**

Gli oneri strumentali relativi alla somministrazione

di prove scritte non possono che ricadere in capo all'amministrazione. E' da escludere, infatti, che tali oneri possano essere fatto ricadere sul docente interessato (stante l'inesistenza di obblighi contrattuali in tal senso e la eventuale perdita salariale derivante dall'assunzione dei suddetti oneri) né, tanto meno, sull'utenza (si veda la nota 593 del 7 marzo 2013) salvo contributi volontari.

Carlo Forte

— © Riproduzione riservata — ■